Studio Brunello
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL

Nota del
17 settembre 2026

Nota n°: 6/2026

Oggetto: *Esonero dalle sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2-quinquies D.Lgs. 148/2026, in specifica fattispecie*

- **Sommario:** Facendo seguito alla precedente Nota **3/2026** "Promemoria - POS attivati dopo il 31 gennaio 2026 o variazioni dei collegamenti", si riepilogano le principali novità

Contenuto:

Il Decreto Legislativo n° 148 del 7 agosto 2026 (cd Decreto Omnibus) modifica il regime sanzionatorio relativo alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. In particolare, si introduce una franchigia del 5% sullo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate/memorizzate e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati.

La ratio è quella di tollerare i piccoli scostamenti fisiologici, riservando la sanzione ai disallineamenti di rilievo.

Con la presente nota si mette in luce la casistica non sanzionata e le indicazioni operative suggerite per i relativi termini.

Come sopra indicato, la soglia di tolleranza pari al 5% è riferita non all'imponibile, ma al numero di scontrini nei quali sia stato indicato in modo errato il metodo di pagamento. Ad esempio, l'errata registrazione di un pagamento effettuato con strumenti elettronici avvenuta in realtà con modalità di pagamento in contanti è ammessa fino a un massimo di 5 scontrini ogni 100 emessi con la dicitura pagamento elettronico, indipendentemente dal relativo importo.

Ne consegue che, qualora il tasso di errore giornaliero rimanga entro tale limite, non sarà più necessario annullare lo scontrino e procedere alla sua riemissione. Sarà invece sufficiente annotare l'anomalia nel registro delle incongruenze, mantenendo adeguata evidenza dell'errore riscontrato, qualora a distanza di anni l'Agenzia delle Entrate effettui un controllo documentale.

Riproduzione vietata

info@studiobrunello.it
www. studiobrunello.it

CONCLUSIONI:

Anche se la nuova disposizione è entrata in vigore il 12 agosto 2026, essa dovrebbe applicarsi retroattivamente, in virtù del "favor rei", ex articolo 3 del Dlgs 472/1997.

Si resta In attesa di opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate e della prassi che verrà delineandosi nel tempo.

Vi invitiamo a verificare la vostra situazione, ricordando che restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti.

Studio Brunello STP
Dr. Luca Antonio Ponzio

Riproduzione vietata

info@studiobrunello.it
www. studiobrunello.it